



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 121/12/CSP

**ESPOSTO PRESENTATO DALLA FEDERAZIONE DEI VERDI NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. (EMITTENTI CANALE5, RETE4,
ITALIA1) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO
2000, N. 28 DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione Servizi e prodotti del 3 maggio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*, e, in particolare gli articoli 1, comma 5 e 20, comma 2;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante *“Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”*;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP, recante *“Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali”*;

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante: *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 marzo 2012 - serie generale - n. 68;

VISTO l'esposto presentato dall'on. Angelo Bonelli, quale Presidente della Federazione dei Verdi, lo scorso 30 aprile (prot. n. 20138) nel quale si lamenta la pretesa violazione delle norme in materia di par condicio nella campagna elettorale per le elezioni amministrative del 6-7 maggio 2012 da parte delle emittenti Canale5, Italia1, Rete4. In particolare, l'esponente assume che la presenza della Federazione dei verdi nei telegiornali Tg5, Tg4, Studio Aperto sia stata *“irrisoria”* e che tale forza politica sia stata fino ad ora completamente assente nei principali programmi di approfondimento, quali *“Matrix”* e *“Mattino5”* come risulterebbe dai dati del monitoraggio in possesso dell'Autorità. A suo giudizio, la denunciata *“espulsione”* della Federazione dei verdi dall'informazione politica radiotelevisiva *“costituisce un gravissimo danno nello svolgimento della campagna elettorale delle elezioni amministrative 2012 perché l'opinione degli elettori che sono chiamati al voto si forma anche nelle questioni che sono dibattute nei talk show nazionali e dalle posizioni espresse nei telegiornali nazionali sul dibattito politico”*. Inoltre, la denunciata assenza dall'informazione avrebbe ingenerato nel pubblico la errata convinzione che tale soggetto politico sia scomparso dalla scena politica *“quando invece è presente in quasi tutte le realtà territoriali e con ben 6 candidati alla carica di Sindaco tra cui il Presidente nazionale, Angelo Bonelli, candidato alla carica di Sindaco nella città di Taranto”*;

VISTA la memoria del 2 maggio 2012 (prot. n. 20682) inviata dalla società R.T.I. S.p.A. in riscontro alla richiesta di controdeduzioni dell'Autorità del 30 aprile 2012 (prot. n. 20309), con la quale la società ha rappresentato in sintesi quanto segue:

- in via preliminare, eccepisce l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'esposto in quanto lo stesso non è stato previamente inviato anche all'emittente ed è formulato in maniera ambigua e generica, in violazione dunque di quanto disposto, rispettivamente, dall'art. 10, comma 2, lett. b) della legge n. 28/00 e dall'art. 17, comma 5, della delibera n. 43/12/CSP;
- la genericità delle doglianze rischia di determinare un'illegittima inversione dell'onere probatorio costringendo l'emittente a fornire dimostrazione circa la generale osservanza nell'insieme della propria attività delle norme in materia di parità di accesso al mezzo televisivo da parte dei soggetti politici. La genericità dell'esposto trova conferma nel fatto che esso è indirizzato all'intera informazione televisiva nazionale;
- si rileva, inoltre, l'ambito esclusivamente locale della competizione elettorale in corso come risulta dalla delibera n. 43/12/CSP dell'Autorità, in cui è espressamente stabilito che le previsioni ivi contenute non trovino applicazione ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali in cui non è prevista alcuna consultazione elettorale (articolo 1, comma 3);

- la scelta dell'Autorità di limitare l'ambito di applicazione delle suddette disposizioni esclusivamente agli ambiti locali interessati dal voto, muove dalla constatazione che le prossime consultazioni elettorali non coinvolgono un numero di elettori tale da poterle considerare, secondo la consolidata prassi dell'Autorità, di interesse nazionale: l'informazione nazionale non si occupa per sua natura di vicende meramente locali;
- i segnalanti sono privi di legittimazione e l'esposto è inammissibile in quanto non possono essere qualificati come soggetto politico ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 43/12/CSP non avendo propri rappresentanti né al Parlamento nazionale, né al Parlamento europeo;
- il principio della parità di trattamento nei programmi di informazione deve essere valutato alla luce di un criterio di adeguatezza dell'informazione sulle posizioni di ciascuna forza politica anche alla luce della rappresentatività e delle vicende presenti e passate della stessa e, dunque, dell'interesse pubblico delle notizie inerenti ciascun soggetto politico;
- nessun programma di R.T.I. si è finora occupato delle elezioni a Taranto, unica città in cui è candidato un esponente dei verdi, l'on. Angelo Bonelli, né delle altre pochissime amministrazioni nelle quali la Federazione dei verdi sostiene candidati sindaci insieme ad altre forze politiche.

RILEVATO che le elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali indette per i giorni 6 e 7 maggio 2012 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, sul presupposto della valenza locale di tali consultazioni, l'Autorità, con la delibera n. 43/12/CSP, ha limitato l'ambito di applicazione delle disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, escludendone i programmi e le trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale;

RILEVATA conseguentemente la non applicabilità alla società R.T.I., esercente le emittenti televisive in ambito nazionale Canale5, Italia 1, Rete4, delle disposizioni della legge n. 28/2000 e della delibera n. 43/12/CSP con riferimento alla tornata elettorale in corso;

RILEVATO che nell'esposto viene genericamente lamentata l'assenza della forza politica esponente nelle trasmissioni in onda sulle emittenti televisive in ambito nazionale Canale5, Italia 1, Rete4, senza circostanziare le puntate o il periodo temporale in cui la pretesa lesione si sarebbe prodotta e facendo esclusivamente riferimento al periodo elettorale in corso;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 5, e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, durante i periodi elettorali, anche relativi alle elezioni comunali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica, la presenza di candidati, esponenti di partito e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RITENUTA, pertanto, non sussistente la violazione delle disposizioni della legge n. 28/2000 denunciata nell'esposto *de quo*;

UDITA la relazione dei Commissari, Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

Napoli, 3 maggio 2012

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

A